



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cessione di crediti d'imposta: ultime sentenze

Autore: Redazione | 01/12/2020



Estensione al trasferimento del credito derivante da cessione di azienda e principio generale della libera cedibilità dei crediti.

Il rimborso dell'Iva pagata in eccedenza

Il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa, compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario. In merito, non possono trarsi neppure argomenti contrari sulla circostanza che all'atto del conferimento non fosse stato ancora attuato il registro delle imprese di cui all'art. 2559 c.c.. Pertanto, per effetto della cessione, il cedente medesimo è privo di legittimazione a domandare all'erario il rimborso dell'IVA pagata in eccedenza.

Tale regolamentazione, dettata per esigenze antielusive, trova base logica nel limite posto in via generale dall'art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione dell'anno successivo, stante che, la contiguità dei due periodi, rende riconoscibile e controllabile da parte dell'ufficio la complessiva posizione del contribuente nell'arco del biennio di riferimento.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. XII, 08/01/2018, n.4

Divieto di cessione dei crediti d'imposta: applicabilità

In materia tributaria, il divieto di cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 43 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 integra un'eccezione al principio generale della libera cedibilità dei crediti, sicché è applicabile esclusivamente ove il trasferimento sia l'oggetto del negozio concluso e non, come nell'ipotesi di cessione di azienda, ne integri un mero effetto.

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2016, n.12552

Procedura di liquidazione e di versamento del tributo

In tema di IVA, la disciplina di cui all'art. 73, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ed al successivo d.m. attuativo del 13 dicembre 1979 (come modificato dal d.m. 18 dicembre 1989), dettata per la liquidazione dell'imposta da

parte di gruppi di società, non costituisce una trasposizione dell'art. 4, primo comma, n. 4 della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, ma rappresenta una mera agevolazione rispetto all'esercizio degli **obblighi di dichiarazione** e dei diritti conseguenti delle società controllate, attraverso una procedura di liquidazione e di versamento del tributo da parte della **società controllante**, nella quale i soggetti del gruppo rimangono distinti e sottoposti agli altri **obblighi tributari** su di essi gravanti, senza divenire un unico soggetto d'imposta o sia configurabile alcuna cessione dei crediti d'imposta dalle controllate alla controllante.

Cassazione civile sez. trib., 01/10/2014, n.20708

Conferimento di azienda individuale in società commerciale

Il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa, ivi compresi i **crediti d'imposta** vantati dal cedente nei confronti dell'erario; né argomenti contrari possono trarsi dalla circostanza che all'atto del conferimento non fosse stato ancora attuato il registro delle imprese di cui all'art. 2559 c.c. Conseguentemente, per effetto della cessione, il cedente medesimo è privo di legittimazione a domandare all'erario il rimborso dell'Iva pagata in eccedenza.

Cassazione civile sez. trib., 09/04/2009, n.8644

Crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'Erario

Il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa, ivi compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario. Ne consegue che, per effetto della cessione, il cedente medesimo è privo di legittimazione a domandare all'erario il rimborso dell'Iva pagata in eccedenza.

Cassazione civile sez. trib., 12/03/2008, n.6578

La perdita imputabile al periodo d'imposta

Si verificano interessi passivi, nel caso di cessione di crediti, solo per la **cessione pro-solvendo** (contratto di cessione ex art. 1858 c.c.), al contrario non costituisce interesse di sconto la differenza tra il prezzo di cessione e il valore nominale, ma è perdita su credito nel caso di cessione del credito pro-soluto, ai sensi dell'art. 66 d.P.R. n. 597 del 1973; la perdita imputabile al periodo d'imposta in cui avviene la cessione, è limitata alla parte non coperta nel fondo rischi che è stato eventualmente attivato in bilancio, senza subire influenza dalla contemporanea esistenza di interessi attivi esenti.

Comm. trib. prov-distr. Livorno sez. V, 17/11/1993, n.258

Iva: impresa individuale e società di persone

Il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa, ivi compresi i crediti d'imposta vantati dal cedente nei confronti dell'erario; né argomenti contrari possono trarsi dalla circostanza che all'atto del conferimento non fosse stato ancora attuato il registro delle imprese di cui all'art. 2559 c.c. Conseguentemente, per effetto della cessione, il cedente medesimo è privo di legittimazione a domandare all'erario il rimborso dell'IVA pagata in eccedenza.

Cassazione civile sez. VI, 01/08/2018, n.20415